



D.R. 1339 del 9 maggio 2019

Regolamento sul funzionamento del Comitato unico di garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), dell'Università degli Studi di Catania (di seguito Amministrazione), istituito nell'art. 40 dello Statuto dell'Università di Catania.

Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 2 Composizione e sede

Il Comitato è composto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dall'art. 24 del Regolamento d'Ateneo, a cui si rimanda.

Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

Il Comitato ha sede presso i locali dell'Università di Catania, appositamente individuati dal Direttore generale.

Art. 3 Compiti

Per i compiti del Comitato e per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia (art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e Direttiva del 4 marzo 2011, emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, e ss.mm.ii.).

Art. 4 Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

La convocazione è inviata ai componenti effettivi e per conoscenza anche ai componenti supplenti.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con gli organi e le strutture dell'Ateneo e con le competenti aree dell'Amministrazione.

Il Presidente nomina un vice-Presidente, che ha funzioni di supplenza nel caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente nomina, altresì, un segretario che ha il compito di redigere il verbale delle sedute del Comitato. Le funzioni di vice-presidente e segretario possono essere attribuite al medesimo componente.

Art. 5 Funzionamento

Il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti i Componenti aventi diritto di voto; hanno diritto di voto i componenti effettivi o, in loro sostituzione, i supplenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, fatte salve le ipotesi in cui occorre tutelare la riservatezza in relazione all'argomento da trattare. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, che provvederà a convocare un componente supplente per la sostituzione.

Il Presidente può invitare alle sedute, anche su richiesta dei Componenti, soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore generale per le successive valutazioni.

Art. 6 Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Presidente, sentito il Comitato, designa tra i componenti effettivi un responsabile per le suddette commissioni e gruppi di lavoro del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 7 Relazione annuale

Il Comitato redige annualmente una relazione sulla situazione della componente studentesca, del personale docente e tecnico amministrativo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

La relazione tiene conto anche delle informazioni e dei dati forniti dall'Amministrazione e dal datore di lavoro, ai sensi della normativa nazionale.

La relazione deve essere trasmessa al Rettore e al Direttore generale.

Art. 8 Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sulla propria pagina web del portale d'Ateneo.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato ha il compito di formulare proposte per la realizzazione di interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di propria competenza. L'Amministrazione, acquisite le informazioni e i progetti di miglioramento, può intervenire per la loro realizzazione.